DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1996

recante modifica della decisione 95/357/CE che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce le modalità d'applicazione dei controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 94/24/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/267/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai pesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 95/157/CE della Commissione [4], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che la decisione 95/357/CE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 96/187/CE [6], stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi;

considerando che i servizi della Commissione hanno ispezionato alcuni posti frontalieri; che inoltre gli Stati membri hanno la facoltà di proporre il ritiro dall'elenco di posti già iscritti o l'inclusione nell'elenco stesso di nuovi posti che devono essere preliminarmente ispezionati;

considerando che, in base ai risultati delle ispezioni e alle proposte formulate dalle competenti autorità degli Stati membri, occorre modificare di conseguenza la decisione 95/357/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/357/CE è modificato come segue:

1) nella parte riguardante l'Italia, le indicazioni relative ai posti di ispezione frontalieri di Catania e di Genova sono sostituite dalle seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Catania	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto							×	Soltanto per Malta
	Genova	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×»				

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16.
[3] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[4] GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 40.
[5] GU n. L 211 del 6. 9. 1995, pag. 43.
[6] GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 59.

2) nella parte riguardante la Spagna, le indicazioni relative ai posti di ispezione frontalieri di Vigo-Villagarcía-Marín e Pasajes-Irún sono sostituite dalle seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Pasajes-Irún	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Vigo-Villagarcía-Marín	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×»				

3) nella parte riguardante la Germania, le indicazioni relative al posto di ispezione frontaliero di Weil/Rhein-Mannheim sono sostituite dalle seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Weil/Rhein-Mannheim	Ferrovia	×	×	×	×				
		Strada	×	×	×	×	×	×	×»	

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione